

CAPITOLATO SPECIALE
PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE DISCARICHE PROVINCIALI
PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI
ESAURITE O CHIUSE

II DIRETTORE
UFFICIO CICLO DEI RIFIUTI
E BONIFICA SITI CONTAMINATI
- ing. Gabriele Rampanelli -

IL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI
- ing. Giovanni Battista Gatti -

Trento, luglio 2018

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto dell'appalto
- Art. 3 Descrizione della prestazione e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 4 Obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 5 Cantiere aziendale, responsabile tecnico e domicilio legale
- Art. 6 Personale
- Art. 7 Consegna della discarica, dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 8 Gestione mezzi, attrezzature e impianti
- Art. 9 Registro di carico e scarico dei rifiuti
- Art. 10 Accesso alla discarica e orari di apertura
- Art. 11 Prelievo e trasporto del percolato
- Art. 12 Prelievo e trasporto dei rifiuti CER 200301 e CER 200307
- Art. 13 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 14 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 15 Durata del contratto
- Art. 16 Importo del contratto
- Art. 17 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 18 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 19 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 20 Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 21 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Art. 22 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 23 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 24 Fallimento e vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 25 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 26 Subappalto
- Art. 27 Tutela dei lavoratori
- Art. 28 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 29 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
- Art. 30 Sicurezza
- Art. 31 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 32 Trattamento dei dati personali
- Art. 33 Garanzia definitiva
- Art. 34 Obblighi assicurativi

- Art. 35 Penali
- Art. 36 Risoluzione del contratto
- Art. 37 Carattere di servizio essenziale dell'appalto
- Art. 38 Forza maggiore
- Art. 39 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 40 Recesso
- Art. 41 Definizione delle controversie
- Art. 42 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 43 Obblighi in materia di legalità
- Art. 44 Spese contrattuali
- Art. 45 Disposizioni anticorruzione
- Art. 46 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 47 Norma di chiusura

Art. 1 - Definizioni

Fatte salve le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss mm, nonché ai relativi decreti attuativi in vigore, si assumono le definizioni e classificazioni come di seguito specificate, per migliore lettura del presente capitolato, a titolo meramente esemplificativo:

TULP: testo unico leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

PSC: Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica;

PMC: Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica;

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 (a titolo puramente esemplificativo pile, farmaci, contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico). I rifiuti pericolosi non possono essere conferiti nelle discariche provinciali;

rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti dai nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. Non possono essere conferiti in discarica tout court ma se presenti in altre tipologie di rifiuto nei limiti ammessi dal decreto legislativo 36/2003 e DPP 14-44/2005;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione che ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o energia;

rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne i contenuti e gli usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

spazzamento delle strade (CER 200303) modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza al transito;

rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;

- b) rifiuto derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo quanto disposto dall'art. 184bis del d.lgs. 152/2006 (def. di sottoprodotto);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da lavorazione commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di:

- gestione integrata delle discariche provinciali per rifiuti urbani ed assimilabili esaurite o chiuse secondo la suddivisione riportata nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI";
- trasporto dei rifiuti CER 200301 dalle stazioni di trasferimento periferiche (elencate per ogni lotto nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI") verso l'impianto di termovalorizzazione di Bolzano o alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento o all'impianto di trattamento presso la discarica in loc. Lavini di Rovereto;
- trasporto dei rifiuti CER 200307 dalle stazioni di trasferimento periferiche (elencate per ogni lotto nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI") alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento;
- custodia degli impianti e delle apparecchiature;
- assunzione titolarità AIA e tutte le altre autorizzazioni necessarie ed accessorie alla conduzione dell'impianto;
- prelevamento e trasporto del percolato prodotto dalle discariche agli impianti di depurazione provinciali.

2. L'Appaltatore si identifica a tutti gli effetti GESTORE di tutti impianti di discarica (sia soggetti ad AIA che non) e dovrà conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione e controllo degli impianti eseguendo tutto quanto necessario e previsto in particolare agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 del presente capitolato speciale; le attrezzature, i beni e gli immobili assegnati all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio sono descritti negli stati di consistenza degli impianti, facenti parte integrante del presente capitolato;

3. Sottolineando che le discariche dove si svolgerà l'appalto non hanno conferimenti di rifiuti, per gestione degli impianti si intende in generale la gestione delle discariche come prevista dalle autorizzazioni in essere (se presenti), e comunque vanno eseguite le manutenzioni, i controlli e le verifiche secondo capitolato di tutte le opere/impianti/macchinari annesse, le cui caratteristiche sono riportate nello stato di consistenza.

4. In particolare per gestione si intende, oltre al controllo funzionale delle apparecchiature, l'insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata ed eventuale manutenzione straordinaria nonché l'eventuale manutenzione a guasto, come definite nel presente capitolato o nei libretti d'uso e manutenzione delle macchine, nel Piani di Monitoraggio e Controllo e nel Piano di Sorveglianza e controllo e nel rapporto istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO EST, LOTTO SUD e LOTTO NORD, come descritti nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI".

Art. 3 – Descrizione della prestazione e condizioni di espletamento delle attività

1. La prestazione di cui all'art. 2 avrà esecuzione presso le discariche e nelle stazioni di trasferimento dei rifiuti elencate nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI", a seconda del lotto di riferimento.

2. L'Appaltatore dovrà garantire le seguenti attività:

- a) gestione degli impianti di discarica conformemente alle autorizzazioni integrate ambientali in essere e alle norme nazionali e provinciali di settore, ivi compresa la

gestione del biogas. E' compreso anche l'obbligo di assunzione in capo all'Appaltatore dell'AIA e di eventuali ulteriori autorizzazioni accessorie;

- b) custodia e manutenzione di tutte le aree di discarica;
- c) prelevamento di rifiuto allo stato liquido non pericoloso (percolato di discarica codice CER 19 07 03 ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) prodotto dalle discariche (sia lotti aperti che lotti chiusi) e successivo trasporto e conferimento presso gli impianti di depurazione biologica ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento;
- d) servizio di prelevamento di rifiuto allo stato solido non pericoloso (rifiuti urbani codice CER 20 03 01 ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) conferito alle stazioni di trasferimento periferiche (elencate per ogni lotto nell'allegato 1) verso l'impianto di termovalorizzazione di Bolzano o alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento o all'impianto di trattamento presso la discarica in loc. Lavini di Rovereto. L'impianto di destino dei rifiuti potrà essere di volta in volta stabilito dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o richiesta;
- e) servizio di prelevamento di rifiuto allo stato solido non pericoloso (rifiuti urbani codice CER 20 03 07 ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) conferito alle stazioni di trasferimento periferiche (elencate per ogni lotto nell'allegato 1) verso la discarica in loc. Ischia Podetti a Trento. L'impianto di destino dei rifiuti potrà essere di volta in volta stabilito dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o richiesta.

3. Per l'esecuzione della prestazione l'Appaltatore deve mettere a disposizione tutti i mezzi necessari (strumentazione, autobotti etc...), il personale e assumersi i seguenti oneri:

- a) numero sufficiente di personale e mezzi in grado di prelevare e trasportare agli impianti di destino il quantitativo di rifiuti indicato nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI";
- b) gli automezzi dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo categorie e classi adeguate.
- c) Il formulario (fino all'entrata in funzione del nuovo sistema di gestione dei rifiuti "SISTR") verrà compilato dal gestore della stazione di trasferimento. L'Appaltatore si impegna a restituire la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, timbrata dall'impianto di smaltimento, tassativamente entro un mese dalle operazioni di trasporto del rifiuto.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato, avendo presente la responsabilità gestionale che gli deriva dalla titolarità dell'AIA e delle altre eventuali autorizzazioni.

2. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione delle prestazioni richieste.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per offrire la migliore prestazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà:

- (A) adempiere puntualmente alle disposizioni del presente capitolato;
- (B) richiedere ed ottenere alle autorità competenti le Autorizzazioni o le volturazioni di autorizzazione, necessarie per la prestazione di tutti i servizi richiesti dal capitolato;
- (C) prestare il servizio nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;
- (D) Entro cinque giorni lavorativi dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei servizi l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante:

(1) il DVR, corredandolo, se del caso, della valutazione dei rischi derivanti da esposizione agli agenti fisici di cui all'articolo 181 del D.Lgs n.81/2008, in particolare per le attività comportanti esposizione al rischio rumore (con riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento), vibrazioni, agenti chimici e campi elettromagnetici; ovvero, ove necessario in applicazione dell'art. 89 ;comma 1 lettera a) del D.Lgs n.81/2008;

(2) l'elenco del personale impiegato per la prestazione, con indicazione, per singolo dipendente, di:

- (a) dati anagrafici;
- (b) eventuali qualifiche (per i dipendenti qualificati nell'Albo anche le informazioni relative allo specifico profilo professionale);
- (c) data di assunzione (e specificazione della data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di dipendenti a tempo determinato);
- (d) posizione previdenziale ed assicurativa;

(3) l'elenco del personale di eventuali Subcontraenti;

(4) le polizze assicurative di garanzia previste dall'art. 34 del capitolato;

(5) copia delle carte di circolazione dei mezzi utilizzati;

(E) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante:

(1) ogni variazione degli elenchi di cui ai punti (D)(2) e (D)(3);

(2) ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori. In particolare l'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti. Verificandosi tale evenienza, la Società appaltante avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo, e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso;

(F) verificare, controllare ed autorizzare ogni attività di fornitura e prestazione di servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed amministrativi effettuati;

(G) allestire e gestire le attività in conformità al contratto, alle autorizzazioni ed alle norme in vigore;

(H) collaborare con il committente per la tempestiva e corretta contabilizzazione del servizio;

(I) redigere rapporti bimestrali di cui all'art. 22, comma 2, descrittivi dei servizi prestati indicando, tra l'altro:

(1) i trasporti eseguiti riferiti ai mezzi impiegati ed agli impianti di destinazione;

(2) le operazioni di manutenzione, analisi e controllo eseguite nel bimestre;

(3) eventuali servizi svolti in "Economia".

(L) dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – PEC - ("Posta certificata")

5. In relazione alle prestazioni oggetto di appalto l'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di cui al presente capitolato da eseguire nelle modalità previste dalle Autorizzazioni integrate ambientali (e relativo rapporto istruttorio) relative alla gestione degli impianti di discarica. L'elenco delle autorizzazioni in essere è riportato in allegato al presente capitolato. L'Appaltatore è parimenti responsabile di tutto il materiale avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

6. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni richiesta di danno, indennizzo, sanzione o citazione in giudizio per tutte le attività connesse con la conduzione del sito di discarica assunto in appalto, relativamente alla corretta esecuzione delle operazioni eseguite;

7. L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere apposite assicurazioni, così come descritte al successivo art. 34.

8. Per l'espletamento della conduzione delle discariche assunte in appalto l'Appaltatore deve organizzare il proprio lavoro in piena autonomia in modo da garantire il rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Sorveglianza e Controllo;

9. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto nello svolgimento delle proprie attività delle norme vigenti relative all'ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla salute pubblica.

10. L'Appaltatore dovrà impiegare esclusivamente personale appositamente formato per operare nei luoghi oggetto dell'appalto, con particolare attenzione a quanto riguarda l'accesso a luoghi confinati e a siti con presenza di gas potenzialmente infiammabili e/o tossici per la salute umana.

11. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente la Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

12. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da mezzi, attrezzature (anche se di

proprietà della Stazione Appaltante, qualora utilizzate nel servizio) o dal personale impiegato nell'espletamento del servizio e si obbliga a ritenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della gestione ed esecuzione dei servizi in appalto.

13. Resta esclusa qualsiasi responsabilità solidale della Stazione Appaltante per danni causati dall'Appaltatore nel corso del servizio.

14. Visto l'articolo 102 quinquies del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (dPGP 26 gennaio 1987, 1-41/Leg) l'Appaltatore si farà carico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale attivando entro 15 giorni dall'affidamento definitivo del Servizio la procedura di voltura delle autorizzazioni in essere per la gestione della discarica. L'Appaltatore potrà avvalersi di specifica delega di funzioni in campo ambientale per gli aspetti di responsabilità connesse alla titolarità dell'AIA. La responsabilità connessa alla titolarità dell'AIA è stimata in misura pari ad euro 25.000 annui per ogni discarica assoggettata al regime AIA che fa parte del lotto in gestione; questo importo è confluito all'interno dell'importo mensile di gestione stimato dalla Stazione appaltante. La ritardata attivazione della procedura di voltura si considera "grave inadempienza". Il Servizio di gestione integrata per la parte relativa alla gestione delle discariche sarà consegnato secondo quanto previsto all'art. 18, contestualmente alla voltura delle AIA in capo all'Appaltatore.

15. L'AIA relativa alla discarica in loc. Maza di Arco e la relativa gestione, potrà essere volturata ad altra ditta durante l'esecuzione del presente servizio, in corrispondenza al periodo dei lavori di bonifica. La voltura si rende necessaria in quanto le lavorazioni previste per la bonifica comportano la coltivazione della discarica, che è esclusa dai compiti di cui al presente capitolato. Al termine dei lavori, la gestione e la relativa autorizzazione AIA tornerà in capo all'Appaltatore, nel caso in cui sia ancora in corso di esecuzione il presente servizio. Durante il periodo di voltura a terzi dell'AIA, l'Appaltatore non percepirà i compensi relativi alla gestione di questo impianto (valutati in misura pari al 60% dell'importo di cui alla voce 1 del Quadro economico). Potranno permanere le restanti prestazioni (prelevamento e trasporto del percolato e dei rifiuti) per le quali l'Appaltatore sarà tenuto a coordinarsi con il nuovo titolare dell'AIA. Il periodo di voltura a terzi dell'AIA non comporta proroga dei termini contrattuali e non dà diritto a nessun tipo di indennizzo.

16. L'Appaltatore non potrà procedere a richiedere modifiche/integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante.

17. L'Appaltatore dovrà procedere a richiedere modifiche/integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale o l'ottenimento di nuove autorizzazioni specifiche, qualora richieste della Stazione Appaltante o necessarie per legge, senza alcun onere salvo quanto previsto al successivo comma 18.

18. In ogni caso l'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le modifiche normative o autorizzatorie che dovessero intervenire nel corso del contratto, eseguendo quanto necessario salvo eventuale riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi, previo concordamento dei prezzi con la Stazione Appaltante. E' inclusa la realizzazione dell'impianto di ricircolo del percolato sulla discarica in loc. Bersaglio di Zuclò autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 129 del 22 marzo 2018, da eseguire entro 1 anno dalla consegna del servizio e comunque compatibilmente a quanto previsto in autorizzazione qualora più restrittiva. La voce 1bis del QUADRO ECONOMICO comprende le somme necessarie per la realizzazione dell'impianto di ricircolo e le relative spese tecniche (voci "Totale lavori", "Spese tecniche" e "CONAI" del quadro economico del progetto di ricircolo).

19. Eventuali prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie alla gestione della discarica, potranno essere affidate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante entro il limite massimo dell'affidamento diretto stabilito di legge.

20. Premesso che, oltre al trasporto del percolato e dei rifiuti CER 2003031 e 200307, le operazioni da effettuarsi presso le discariche sono descritte nell'AIA, si elencano al comma 22 del presente articolo i principali oneri a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

21. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge ed i regolamenti che concernono i servizi di contratto, nonché al rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

22. Oltre a quanto previsto in altri punti nel presente capitolato, rientrano fra gli oneri a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle seguenti prestazioni per l'impianto di discarica (inteso come tutta l'area rientrante all'interno della recinzione) soggetto ad AIA:

- 1) sorveglianza periodica (almeno un sopralluogo ogni settimana) dell'intero impianto di discarica rendicontando per eventuali anomalie. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da una squadra di almeno due operai, attrezzati per le necessarie operazioni di verifica e/o manutenzione. Di tale sopralluogo verrà data puntuale evidenza nel registro giornale;
- 2) tenuta giornaliera dei registri di carico e scarico dei rifiuti e loro compilazione e tutte le registrazioni e gli adempimenti previsti dal sistema SISTRI (qualora in vigore), come da disposizioni e da normativa vigente. I dati dovranno essere inseriti in un apposito software messo a disposizione dal Committente. Le spese di acquisto e vidimazione dei formulari e dei registri sono a carico dell'Appaltatore;
- 3) tenuta di un registro giornaliero di esercizio ("registro giornale") ove vanno cronologicamente riportati tutti gli eventi, le operazioni e controlli svolti in discarica. La registrazione dovrà riguardare l'oggetto dell'intervento o dell'accadimento, la data e l'ora, le persone o gli addetti presenti. Il registro giornale dovrà contenere anche la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione, sorveglianza e controllo previsti nei Piani di Sorveglianza e Controllo (PSC) della discarica e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Sul registro dovranno essere riportati gli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati sui mezzi, sui macchinari e sugli impianti presenti in discarica, compreso l'impianto di combustione del biogas (torcia). Il registro dovrà inoltre avere una pagina specifica ove annotare eventuali guasti, anomalie, riparazioni al sistema di termodistruzione del biogas e/o di termovalorizzazione;
- 4) mantenimento in efficienza, mediante controllo e ripristino delle parti deteriorate o danneggiate della recinzione che delimita l'area di discarica e dei cancelli di accesso;
- 5) mantenimento in efficienza di tutta la cartellonistica presente nell'impianto, compreso la sostituzione e fornitura dei cartelli danneggiati; i cartelli deteriorati per vetustà o deperimento o per adeguamento normativo o modifica dei dati riportati saranno anch'essi sostituiti dall'Appaltatore ivi compreso il cartello all'ingresso della discarica che dovrà essere aggiornato entro 5 giorni dalla consegna del servizio;
- 6) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pesatura, comprese le apparecchiature ad esso collegate, inclusa la verifica metrica periodica;
- 7) mantenimento in discarica di un volume di materiale di ricoprimento idoneo per fronteggiare eventuali incendi della massa di rifiuto;
- 8) effettuazione dei trattamenti di sanificazione, disinfezione e derattizzazione dell'intero bacino di stoccaggio, compresi i trattamenti contro il proliferare della "zanzara tigre";
- 9) pulizia dell'intera area delle discariche, compresa la viabilità interna, le zone a verde, nonché tutti gli immobili e/o manufatti ivi compresi eventuali canalizzazioni delle acque bianche. E' prevista una pulizia almeno settimanale dei locali d'ufficio delle discariche. E' previsto uno sfalcio delle aree verdi almeno quattro volte all'anno (indicativamente ad aprile, giugno, agosto, ottobre);
- 10) sgombero della neve con spargimento sale secondo necessità, sgombero di qualsiasi materiale insistente sui piazzali e/o viabilità dell'intero compendio delle discariche ed eventualmente della strada di accesso in caso di necessità;
- 11) manutenzione della viabilità interna dotata di pavimentazione in asfalto o in macadam, compreso il ripristino ed eliminazione di buche o piccoli avvallamenti (l'eventuale ripristino totale degli asfalti sarà invece a carico della Stazione Appaltante). Manutenzione trimestrale degli eventuali sistemi di bagnatura della viabilità;
- 12) conservazione, manutenzione e riparazione dei teli di copertura dei cumuli di rifiuti nonché dei relativi canali di sgrondo dell'acqua meteorica e di convogliamento della stessa, impedendo il deposito di eventuali materiali all'interno dei canali;
- 13) conservazione, manutenzione e riparazione delle reti antivento poste sui cumuli di rifiuti ove presenti;
- 14) sono a carico dell'Appaltatore gli oneri riguardanti lo smaltimento delle acque recuperate durante le analisi periodiche sulle acque dei piezometri (qualora la norma lo preveda) e

- per lo spurgo e vuotamento di eventuali fosse settiche a presidio dell'impianto fognario degli uffici o di eventuali fosse a tenuta;
- 15) costante controllo e verifica del funzionamento delle apparecchiature relative agli impianti di raccolta del percolato (quadri elettrici, sistema di allarme, pompe, con la tempestiva messa a disposizione in opera di pompa sostitutiva in caso di guasto) e dei livelli nelle vasche di deposito del percolato;
 - 16) costante controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria dei pozzi e delle vasche di accumulo e stoccaggio del percolato. Per la discarica in loc. Maza è previsto anche il controllo costante della vasca di raccolta delle acque inviate al percolatodotto, posta presso l'area della ex cabina elettrica a sud del primo lotto di discarica.
 - 17) effettuazione degli interventi di ispezione televisiva della rete di captazione dei percolati come da prescrizioni e frequenza precisate in AIA;
 - 18) effettuazione dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera di cui alle linee guida provinciali (screening superficiale tramite FID, campionamento ed analisi tramite campionatori passivi a diffusione, analisi del gas con frequenza come da AIA)
 - 19) effettuazione di prelievi e campionamenti per le successive analisi di laboratorio di campioni di percolato e delle acque sotterranee e superficiali, come da prescrizioni e frequenza precisate in A.I.A. (per il percolato: analisi trimestrali per la verifica dell'ammissibilità allo smaltimento; per la falda: analisi bimestrali). Effettuazione delle analisi e trasmissione degli esiti alla Stazione Appaltante. Per le discariche non soggette al regime A.I.A., va comunque effettuato un prelievo almeno trimestrale del percolato e relativa analisi, anche al fine della valutazione annuale della pericolosità. Per la discarica in loc. Maza è previsto anche il controllo, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e taratura della strumentazione di analisi in continuo dell'ammoniaca presente alla vasca di raccolta delle acque inviate al percolatodotto, posta presso l'area della ex cabina elettrica a sud del primo lotto di discarica;
 - 20) manutenzione dei sensori di livello delle acque di falda e del sistema di trasmissione dei dati;
 - 21) manutenzione e eventuale riparazione/sostituzione dei sistemi di telecontrollo e videosorveglianza, ivi compreso l'aggiornamento dei numeri telefonici di riferimento per i teleallarmi (ad es. livello vasche percolato);
 - 22) manutenzione e eventuale riparazione/sostituzione della stazione meteo presente presso la discarica;
 - 23) effettuazione delle manutenzioni, tarature, verifiche e controlli della strumentazione antincendio presente in discarica;
 - 24) manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del funzionamento di tutte le componenti dell'impianto elettrico e di illuminazione;
 - 25) manutenzione ordinaria, almeno annuale, e straordinaria e controllo del funzionamento di tutte le pompe presenti in discarica;
 - 26) redazione, ove prescritto, di specifici piani di sicurezza di gestione e manutenzione degli impianti e delle interferenze con altre lavorazioni o realizzazioni.
 - 27) effettuazione del rilievo topografico annuale dell'intera discarica;
 - 28) predisposizione di tutti i dati da consegnare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali entro il 28 febbraio di ogni anno, come previsto dalle autorizzazioni integrate ambientali. I dati dovranno essere trasmessi anche al Committente entro il 15 febbraio;
 - 29) informare tempestivamente il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali e la Stazione Appaltante in caso di anomalie o guasti riscontrati nella discarica.
 - 30) garantire il funzionamento continuo della sensoristica, del PC e del software di registrazione dei dati dell'impianto di combustione del biogas verificando il corretto backup quotidiano dei dati previsti in AIA. Eventuali interventi e malfunzionamenti andranno riportati sul registro giornale e comunicati al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'APPA e alla Stazione Appaltante.
 - 31) Pesatura e registrazione dei mezzi di trasporto del percolato in uscita dalla discarica e dei mezzi che trasportano rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (ad es. vuotamento cisterne);

- 32) Predisposizione ed eventuale aggiornamento, quando necessario, della documentazione antincendio degli impianti di discarica, ivi compresa la valutazione delle zone ATEX e il rinnovo/aggiornamento dei CPI;
- 33) Effettuazione delle valutazioni e comunicazioni E-PRTR annuali;
- 34) Effettuazione delle verifiche periodiche (biennali) delle messe a terra degli impianti.
- 35) Nomina del soggetto terzo controllore per le attività previste dal PSC, come richiesto dal punto 5 dell'Allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Questo soggetto dovrà relazionare almeno semestralmente il gestore della discarica e copia delle relazioni semestrali deve essere inviata alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla fine del semestre.

23. Le operazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 19., 21., 23., 24., 26., 29., 31., 32., 34. del comma precedente sono da eseguire anche sulle discariche non soggette a disciplina AIA.

24. L'Appaltatore dovrà inserire tutti i dati raccolti e misurati presso le discariche in apposito software messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. In caso di richiesta, i dati dovranno comunque essere forniti entro 7 giorni alla Stazione Appaltante.

25. Le spese derivanti dallo smaltimento del percolato di discarica sono a carico della Stazione Appaltante. Le spese derivanti dai contratti di utenza elettrica, idrica e forza motrice, spese telefoniche, sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà volturarsi queste utenze entro 30 giorni dalla consegna della gestione delle discariche. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti relativi alle utenze appena citate fa capo all'Appaltatore, così come il trasporto del percolato.

26. Manutenzioni straordinarie a carico dell'Appaltatore: si intendono a carico dell'Appaltatore tutte le manutenzioni straordinarie all'impiantistica e alle strutture di importo fino a euro 50.000 per singolo intervento. Le manutenzioni straordinarie non espressamente richiamate nel presente Capitolato o eccedenti l'importo forfettario di euro 50.000,00 si intendono a carico della Stazione Appaltante.

27. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni richieste per il rispetto delle prescrizioni dell'AIA e del Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto di quanto eventualmente già eseguito dal precedente Appaltatore prima della stipulazione del presente contratto (vista la possibile non corrispondenza temporale tra gli adempimenti e la durata contrattuale).

28. La competenza per la realizzazione della copertura definitiva delle discariche ricade sulla Provincia, che la esegue tramite il Servizio Opere Ambientali.

Art. 5 – Cantiere aziendale, responsabile tecnico e domicilio legale

1. L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve istituire nel centro logistico presso la discarica di riferimento del lotto il proprio cantiere aziendale, come definita nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI".

2. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima o contestualmente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile Tecnico preposto alla gestione, responsabile dei servizi di cui al presente capitolato per quanto riguarda gli adempimenti di ordine tecnico, gli ordini di servizio, la gestione ed esecuzione di tutti i servizi ed attività comprese nel presente capitolato e per la regolare gestione del contratto.

3. E' inoltre obbligo dell'Appaltatore fornire uno o più numeri telefonici di reperibilità, 24 ore su 24 durante tutto l'arco dell'anno, per richiedere eventuali interventi urgenti o quant'altro necessario per garantire una regolare esecuzione/gestione del servizio. I numeri della reperibilità potranno essere comunicati dalla Stazione Appaltante anche a soggetti terzi che ne abbiano interesse.

4. La Stazione Appaltante si rivolgerà al medesimo Responsabile tecnico, per qualsiasi problematica di carattere tecnico-organizzativo, ordini di servizio, comunicazione delle necessità e per eventuali contestazioni riguardanti l'effettuazione dei servizi.

5. La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo avvalendosi del proprio personale. I controlli potranno essere fatti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e saranno atti ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

6. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi disciplinati dal presente capitolato saranno indirizzate all'Appaltatore.

7. Il Responsabile Tecnico potrà essere sostituito durante il periodo di validità del contratto, con personale di pari qualifica ed esperienza previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 6 – Personale

1. L'Appaltatore, per la gestione delle discariche del lotto prescelto, deve garantire minimo la presenza di almeno 4 (quattro) unità lavorative:

- n. 1 responsabile tecnico laureato. E' previsto un impegno part-time, vista l'assenza di flussi di rifiuti in ingresso;
- n. 1 addetti alla tenuta dei registri di carico e scarico e delle procedure di carattere tecnico o amministrativo necessarie per la completa e responsabile gestione del servizio. Tale addetto deve essere diplomato e possedere conoscenza specifica delle normative in materia di rifiuti, nonché adeguate conoscenze e capacità operative nel settore informatico. E' previsto un impegno part-time, vista l'assenza di flussi di rifiuti in ingresso alle discariche;
- n. 2 operai: addetti ai servizi organizzativi, alla gestione del verde, alla pulizia e manutenzione ambientale, ecc.. I carichi di lavoro INDICATIVI previsti nei due lotti sono i seguenti:
 - Lotto EST: 3 giorni/settimana;
 - Lotto SUD: 3 giorni/settimana;
 - Lotto NORD: 3 giorni/settimana;
- n. 1 delegato ambientale (che può essere lo stesso responsabile tecnico) che assume le responsabilità previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante.

2. Il personale deve essere idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e adeguatamente formato e preparato, anche con specifici corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai servizi svolti.

3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

5. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, da indossare durante lo svolgimento del servizio. L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire al proprio personale idonea formazione, onde garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche connesse al servizio che viene affidato.

6. L'Appaltatore dovrà comunicare all'inizio di ogni anno contrattuale alla Stazione Appaltante:

- l'elenco nominativo del personale impiegato, compresi i quadri tecnici, ed ogni variazione dello stesso;

- le mansioni di ciascuna persona in servizio;

7. Il personale ha l'obbligo di collaborare con tutti coloro che, muniti di regolare autorizzazione, durante l'orario di apertura, accedono all'impianto. Il medesimo personale dovrà essere coordinato dal Responsabile Tecnico e comunicato dalla ditta contraente. Si intendono compresi tutti gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, ecc. inerenti il personale.

8. La Stazione appaltante si riserva di poter controllare l'effettiva presenza del personale dell'appaltatore presso il sito di discarica disponendo anche eventuali appositi orologi marcatempo.

Art. 7 – Consegna della discarica, dei mezzi e delle attrezzature

1. Le attrezzature, impianti e infrastrutture di proprietà della Provincia vengono messi a disposizione all'Appaltatore secondo quanto disciplinato dal presente capitolato per le prestazioni oggetto del contratto, così come elencati nello stato di consistenza.

2. L'Appaltatore è tenuto alla gestione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, degli immobili e degli impianti consegnati, compresa la custodia, il controllo, la vigilanza e la pulizia. L'Appaltatore entro 30 giorni dalla consegna del servizio può trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sullo stato delle attrezzature, impianti e infrastrutture che sono messi a disposizione,

in modo da evidenziare anticipatamente eventuali anomalie. Oltre tale termine si attiva l'obbligo della manutenzione straordinaria su quanto non precedentemente segnalato.

3. L'Appaltatore deve fornire ed utilizzare tutte le ulteriori attrezzature, mezzi ed automezzi necessari per il completo e corretto svolgimento del servizio, senza che il medesimo possa vantare o pretendere alcun ulteriore e/o maggiore corrispettivo rispetto a quello offerto in gara e contrattualmente convenuto.

4. I mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni omologazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente, in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni.

5. La Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, può effettuare una verifica dei mezzi e delle attrezzature, al fine di accertarne la piena disponibilità da parte della ditta contraente ed il corretto funzionamento. La ditta contraente sarà tenuta ad adeguarsi alle prescrizioni eventualmente formulate dalla Stazione Appaltante. Il mancato adeguamento entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante alle prescrizioni formulate potrà comportare la risoluzione del contratto con relative conseguenze in termini di responsabilità per danni.

6. Tutti i mezzi, automezzi, attrezzature, impianti e infrastrutture, hardware e software, devono essere sempre pronti per il loro utilizzo con il relativo operatore, e liberamente utilizzabili e a disposizione del personale specificamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

7. In caso di necessità, rispetto al parco automezzi, di mezzi d'opera e/o operativi e attrezzature destinati all'espletamento dei servizi, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, è obbligo dell'Appaltatore l'immediata riparazione per guasti o altri motivi e se del caso dovrà fare ricorso a nolo a freddo.

Art. 8 – Gestione mezzi, attrezzature e impianti

1. La gestione di attrezzature, impianti, beni mobili ed immobili della discarica, è a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore che, pertanto, è obbligato e si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

- provvedere a tutte le spese di acquisto, sostituzione, funzionamento anche se integrativi e/o sostitutivi, impiegati nell'esecuzione contrattuale; sostenere tutte le spese relativamente alle manutenzioni ed al funzionamento delle attrezzature di proprietà della PAT cedute in uso alla ditta contraente in conformità del presente capitolato ed allo stato di consistenza;
- garantire la manutenzione straordinaria ed ordinaria, la periodica pulizia e il lavaggio;
- conservare ed usare le attrezzature, impianti, beni mobili e immobili e tutto ciò che fa parte del compendio della discarica nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni di corretto uso e utilizzazione, nonché di quelle inerenti la manutenzione programmata, come minimamente risultante anche dalla istruzioni e manuali d'uso e manutenzione;

Art. 9 – Registro di carico e scarico dei rifiuti

1. E' a carico dell'Appaltatore, da effettuare presso gli Uffici situati all'entrata del compendio della discarica:

- la pesatura e registrazione di tutti i rifiuti ed in uscita dall'ambito della discarica, ivi compresi i rifiuti dipendenti e/o connessi con le operazioni di manutenzione e/o gestione;
- la fornitura e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto per i rifiuti in uscita della discarica;

2. L'Appaltatore è responsabile unico per tutti gli adempimenti prescritti ai fini sopra citati e, quale titolare dell'autorizzazione degli impianti, dovrà fornire e vidimare i registri di carico e intestati al medesimo. Questo vale anche per gli impianti non soggetti a disciplina AIA.

3. L'Appaltatore dovrà, senza alcun ulteriore compenso, provvedere al caricamento dei dati su appositi software dedicati che verranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

4. Dal momento dell'entrata in gestione delle discariche, l'Appaltatore in quanto gestore si configura quale produttore dei rifiuti prodotti dalle discariche.

Art. 10 – Accesso alla discarica e orari di apertura

1. I siti di discarica sono interamente recintati e l'accesso è regolamentato e consentito solamente a persone e mezzi autorizzati dalla Stazione Appaltante.

2. All'ingresso delle discariche deve essere affisso apposito cartello con le seguenti informazioni:
- nome e categoria della discarica;
 - nome del proprietario e del gestore;
 - dati dell'autorizzazione;
 - orari di apertura e recapito telefonico.
3. Normalmente i cancelli delle discariche devono rimanere chiusi.

Art. 11 – Prelievo e trasporto del percolato

1. Il prelievo del percolato sarà effettuato nei giorni lavorativi, intendendo per tali quelli compresi tra il lunedì ed il venerdì di ogni settimana e comunque dipendenti dai giorni di apertura degli impianti di depurazione biologica.

Le operazioni di prelievo avverranno generalmente nel rispetto dei seguenti orari lun-ven 07.00 – 17.00.

In caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a imposizioni e restrizioni impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per la discarica, attività interne alla discarica ecc.) la Stazione appaltante potrà imporre giorni e orari di carico diversi da quelli indicati precedentemente senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere.

Il tempo massimo di intervento per il prelievo del percolato dalle vasche di accumulo presso la discarica in caso di interventi a chiamata (ad esempio in caso di interventi urgenti o in emergenza) è pari a 2 ore dalla richiesta di intervento. Entro 2 ore dalla segnalazione l'autobotte deve essere operativa sul campo e iniziare le operazioni di prelievo.

Per opportuna chiarezza e per meglio definire il carico di lavoro mensile è riportata nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" una tabella con le quantità di percolato smaltite mensilmente nell'anno 2017 per ogni discarica; tale tabella non può considerarsi in alcun modo vincolante ma riveste unicamente carattere esemplificativo nei riguardi del carico di lavoro.

Si segnala che la discarica in loc. Salezzoni di Imer non necessita di trasporto di percolato in quanto è presente una tubazione che lo conferisce direttamente all'adiacente depuratore.

Per la discarica in loc. Maza ad Arco è previsto anche il prelievo dalla vasca di raccolta delle acque inviate al percolato dotto, posta presso l'area della ex cabina elettrica a sud del primo lotto di discarica. Nel caso di eventi meteorologici intensi, qualora la vasca risultasse a livello di guardia l'Appaltatore dovrà provvedere all'asportazione del liquido mediante autobotte e conferimento a impianto di depurazione. Il liquido presente nella vasca è classificato con il CER 200306 e la sua quantità, molto modesta, è da ritenersi inclusa nella quantità di percolato utilizzata per la stima nel "QUADRO ECONOMICO";

2. L'Appaltatore si impegna a trasportare il percolato agli impianti di smaltimento mediante idonee autobotti come definite ai commi 5 e 6. L'Appaltatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi utilizzati per il trasporto e dovrà inoltre garantire il pronto recupero del refluo che per qualunque motivo dovesse essere sparso lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico. Il trasporto di percolato all'interno della discarica stessa (ad es. da vasca a vasca), da ritenersi un caso eccezionale, si intende compreso negli oneri già espressi in computo.

3. L'impianto di destinazione del percolato per ogni singola discarica è indicato nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI". La Stazione Appaltante potrà autorizzare il conferimento ad impianti di depurazione diversi senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere, fatto salvo quanto illustrato al successivo comma 4. Sarà cura dell'Appaltatore concordare con i vari gestori degli impianti di depurazione, le modalità e i tempi di conferimento del percolato prelevato presso gli impianti di discarica, ivi compresa la stipula delle convenzioni con i gestori dei depuratori necessarie per il conferimento.

4. In caso di variazione dell'impianto di destino indicato per ciascuna discarica alla tabella di cui al documento "QUADRO ECONOMICO", sarà riconosciuto, se ricorre, un maggior compenso in ragione della maggior distanza chilometrica (valutata in andata e ritorno) applicando la tariffa di 0,05 €/km ton). Nel caso in cui il trasporto avvenga ad impianti più vicini del depuratore indicato, verrà conseguentemente applicata analoga detrazione.

5. Per l'esecuzione del servizio di trasporto del percolato l'appaltatore deve mettere a disposizione i seguenti mezzi ed assumersi i seguenti oneri:

- a) autobotti dotate di depressori o pompe volumetriche idonee al prelievo e trasporto del percolato aventi capacità di carico compresa tra 9 e 35 mc; ed in grado di prelevare il percolato da vasche aventi profondità max pari a 6,00 m.
- b) tubi e raccordi per aspirare il percolato dai vari punti di prelievo;
- c) il formulario (fino all'entrata in funzione del nuovo sistema di gestione dei rifiuti "SISTR1") verrà compilato dall'Appaltatore presso gli uffici dell'impianto di smaltimento. L'appaltatore si impegna a restituire la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, timbrata dall'impianto di smaltimento, tassativamente entro un mese dalle operazioni di prelievo del percolato.

6. E' richiesto il possesso di un numero minimo di 4 autocisterne e/o autobotti, dotate di sistemi autonomi di prelevamento di liquidi, in grado di garantire il prelievo e trasporto del percolato nei quantitativi indicati nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" e compatibili con la localizzazione e i limiti di accettazione imposti dai depuratori.

Art. 12 – Prelievo e trasporto dei rifiuti CER 200301 e CER 200307

1. Il prelievo sarà effettuato nei giorni compresi tra il lunedì ed il sabato di ogni settimana.
2. In caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a imposizioni e restrizioni impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per la discarica, attività interne alla discarica ecc.) la Stazione Appaltante potrà imporre giorni e orari di carico diversi da quelli indicati precedentemente senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere.
3. Per opportuna chiarezza e per meglio definire il carico di lavoro mensile di trasporti di rifiuti è riportata nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" una tabella con le quantità di rifiuti prodotte mensilmente nell'anno 2017 per i vari bacini di raccolta; tale tabella non può considerarsi in alcun modo vincolante ma riveste unicamente carattere esemplificativo nei riguardi del carico di lavoro. Nello stesso documento sono indicati gli impianti di destino di riferimento.
4. L'Appaltatore si impegna a trasportare i rifiuti agli impianti di destino mediante idonei automezzi. Il trasportatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi utilizzati per il trasporto dovrà inoltre garantire il pronto recupero del refluo che per qualunque motivo dovesse essere sparso lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico. Il trasporto dovrà avvenire mediante container chiusi e stagni o comunque mezzi idonei, che dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore in numero adeguato, tenendo conto dell'andamento stagionale della quantità di rifiuti da trasportare e dell'esigenza di ridurre al minimo i trasporti, e sono intesi come inclusi nel prezzo offerto.
5. L'impianto di destinazione dei rifiuti potrà essere variato dalla Stazione Appaltante, a seguito di propria insindacabile valutazione, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere. Sarà cura dell'Appaltatore concordare con i gestori degli impianti di destino, le modalità e i tempi di conferimento dei rifiuti.
6. In caso di variazione del percorso indicato per ciascun bacino di raccolta alla tabella di cui al documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI", sarà riconosciuto, se ricorre, un maggior compenso in ragione della maggior distanza chilometrica (valutata in andata e ritorno) applicando la tariffa di 0,08 €/km ton).
7. I dati dei trasporti dei rifiuti CER 200301 e 200307 trasportati dovranno essere inseriti in apposito software messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dal loro conferimento a destino.
8. E' richiesto il possesso di un numero minimo di 4 automezzi in grado di garantire il trasporto dei rifiuti nei quantitativi indicati nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" e compatibili con la localizzazione e i limiti di accettazione imposti dagli impianti di destino.
9. All'interno dei viaggi di cui al presente Capitolato è vietato trasportare rifiuti diversi dai CER 200301 e 200307.

Art. 13 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dal seguente titolo breve "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*";

- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- h. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
- i. le norme del codice civile;
- l. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.
- m. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41 leg.;
- n. la legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5;
- o. il Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 5404 dd. 30 aprile 1993 e relativi Aggiornamenti ed alle direttive e/o linee guida emanate dalla Giunta Provinciale di Trento e con specifico riferimento all'impianto di discarica.
- p. il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.;
- q. il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg e ss.mm.
- r. il D.M. 27 settembre 2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”*;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 14 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a.1) il presente capitolato;
 - a.2) l'offerta economica dell'Appaltatore;
 - a.3) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

a.4) il DUVRI;

2. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Durata del contratto

1. Il servizio avrà inizio dalla data di consegna (come risultante da apposito verbale, anche anticipatamente alla stipula del contratto ed eventualmente in modo frazionato o parziale rispetto alla totalità delle prestazioni richieste) e avrà durata di anni 9 (nove).

Art. 16 - Importo del contratto

1. Il prezzo per il servizio, alle condizioni del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. S'intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese incorse dall'appaltatore per l'allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall'esecuzione del contratto.

3. I prezzi indicati sono fissi ed invariabili, salvo le modalità di aggiornamento annuale previsto al successivo comma 4; i prezzi devono intendersi comprensivi delle forniture di materiali, attrezzature, mezzi d'opera, noli, opere provvisoriale e manodopera nonché di ogni accorgimento tecnico e/o manufatto necessario per la migliore prestazione dei servizi in conformità ai Documenti Contrattuali.

4. Al termine di ogni anno contrattuale, il listino prezzi allegato al presente Capitolato sarà aggiornato automaticamente dalla Stazione Appaltante applicando i seguenti indici:

- alle voci n. 1 verrà applicato l'indice nazionale I.S.T.A.T. generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) rispetto ai 12 mesi precedenti;

- alle voci dei trasporti verrà applicato l'indice I.S.T.A.T. nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per la divisione di spesa "TRASPORTI" rispetto ai 12 mesi precedenti;

- alla voce relativi alle fidejussioni non verrà applicato alcun aggiornamento.

5. I prezzi relativi al nolo di mezzi e attrezzature sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti (muniti di dotazione personale antinfortunistica), di carburante e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione, quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, ecc.. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio deriva dal prodotto del numero delle operazioni eseguite per il prezzo unitario delle corrispondenti lavorazioni. Tutte le spese e gli oneri necessari, nessuno escluso, per la corretta e completa esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, si intendono già compresi e compensati nei prezzi unitari relativi ai vari interventi.

6. I prezzi offerti saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali Varianti, in riduzione o in aumento dell'entità dei Servizi commissionati in corso d'opera.

7. In considerazione della natura del Contratto, che risente considerevolmente dell'andamento meteorologico e dei flussi turistici, l'Appaltatore riconosce che il Corrispettivo potrà variare, in aumento o diminuzione, in base alla entità ed alla tipologia di Servizi effettivamente prestati. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'entità dei Servizi effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il Corrispettivo venga pagato in misura ridotta. I quantitativi di rifiuti (incluso il percolato) indicati nel "QUADRO ECONOMICO" non rappresentano quantità minime che la Stazione Appaltante si ritiene obbligata a garantire, e potranno cambiare senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o rimborso.

8. Gli oneri di sicurezza sono riconosciuti all'Appaltatore in unica soluzione all'inizio del servizio.

9. Gli oneri di sicurezza propri dell'Appaltatore e/o dei Subcontraenti quali datori di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nell'elaborazione dei rispettivi DVR.

Art. 17 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In

quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 18 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;

2. La data di avvio dell'esecuzione del servizio sarà sancita con apposito verbale di consegna dell'impianto reso in contraddittorio con l'appaltatore e per ragioni di urgenza e necessità di garantire la continuità del servizio, potrà essere antecedente alla stipula del contratto (consegna anticipata) e/o riferito a prestazioni parziali (consegna frazionata);

3. La consegna della gestione delle discariche avverrà nella medesima data in cui avrà decorrenza la voltura delle AIA in capo all'Appaltatore;

4. La consegna del servizio di trasporto del percolato dalla discarica di Zuclo non potrà essere effettuata prima del 1 ottobre 2019.

Art. 19 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 21 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 22 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. In qualunque momento abbia inizio l'attività di gestione, alla corresponsione del corrispettivo spettante all'Appaltatore per l'espletamento della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, la Stazione Appaltante provvederà tramite rate di pagamento posticipate relative ai bimestri gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre o frazioni degli stessi, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della contabilità del bimestre; al termine di ciascun bimestre l'Appaltatore potrà emettere fattura per l'importo pari allo 80 % (ottantapercento) della rata bimestrale spettante; tale fattura sarà messa a pagamento da parte della Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'Appaltatore predisporre e trasmettere entro tre mesi alla Stazione Appaltante la relazione bimestrale descrittiva dell'operato svolto e delle manutenzioni/riparazioni eseguite. Sulla base della relazione bimestrale e dei controlli ispettivi, il funzionario addetto della Stazione Appaltante compirà i necessari accertamenti, prima della liquidazione del saldo del restante 20% della rata di pagamento, per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, tra cui l'effettuazione delle manutenzioni programmate e straordinarie, l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e l'ottemperanza agli eventuali ordini di servizio.

3. L'accertamento avverrà entro e non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della relazione bimestrale e delle eventuali ulteriori documentazioni richieste dalla Stazione Appaltante. Ad avvenuto accertamento la Stazione Appaltante emetterà apposito certificato di regolare

esecuzione in cui sono riportate le verifiche effettuate ed il loro esito, redatto dal Direttore dell'Ufficio Ciclo dei rifiuti e gestione dei siti contaminati e vistato dal Dirigente, e comunicherà all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla rata di saldo bimestrale saldo ancora da fatturare; la fattura a saldo sarà posta in pagamento con la stessa tempistica della fattura di acconto.

4. Le eventuali detrazioni, penalità, ritenute, verranno applicate di norma al saldo della rata bimestrale (20 % del totale); se quest'ultima non dovesse risultare sufficientemente capiente per tutte le detrazioni, penalità e ritenute, la differenza verrà applicata alla rata di saldo bimestrale successiva.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Alla rata bimestrale (sia di acconto che di saldo) verrà applicata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali; decorso il secondo anno contrattuale, al termine di ciascun anno contrattuale successivo la Stazione Appaltante potrà svincolare la ritenuta dello 0,5% operata relativa all'anno/i precedente/i su richiesta dell'Appaltatore, qualora non risultino situazioni assicurative e/o contributive pendenti. Effettuata questa verifica, la Stazione Appaltante autorizza l'emissione della fattura relativa alle ritenute svincolate.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, nella gestione degli impianti si rendesse opportuno l'intervento di personale della Stazione Appaltante in sostituzione a quello dell'Appaltatore, dalla rata a saldo sarà praticata una corrispondente trattenuta, che sarà calcolata in base alle vigenti tariffe relative al costo dei materiali ed al costo della manodopera previsto dal listino prezzi delle opere igienico sanitarie pubblicato dalla provincia di Trento, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente CSA.

9. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Vale comunque quanto previsto dall'art. 48, comma 16, del D.Lgs. n.50/2016 per i raggruppamenti di tipo verticale.

10. Le modalità di pagamento esposte al comma 1 del presente articolo non sono applicabili all'ultimo bimestre contrattuale; la fattura complessiva relativa all'ultimo bimestre verrà posta in pagamento al compimento degli accertamenti disposti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 2 del presente articolo.

11. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 23 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La Stazione Appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. Tra i controlli possibili la stazione appaltante effettuerà verifiche sulla coerenza tra quanto eseguito dall'Appaltatore e le autorizzazioni in essere, ivi comprese eventuali controanalisi.
4. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 24 – Fallimento e vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 26 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle

prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 22.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 27 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti anche locali in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 28 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s. m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 884/2015, trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro FISE ASSOAMBIENTE per i dipendenti settore trattamento rifiuti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti

contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 29 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

Art. 30 - Sicurezza

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

5. L'Appaltatore procurerà che: (i) il personale proprio (ii) il personale di eventuali Subcontraenti; (iii) soggetti terzi che eseguiranno i Servizi previa istruzione circa le norme di sicurezza e sottoscrizione di apposita dichiarazione di manleva in favore del Committente:

(A) rispettino il DVR;

(B) siano provvisti di contrassegno identificativo corredato di fotografia ove necessario;

(C) rispettino le norme antinfortunistiche ed indossino i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge Applicabile.

6. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante dettagliate informazioni in relazione agli infortuni verificatisi all'interno del Cantiere ed a trasmettere al Committente copia di ogni denuncia di infortunio presentata all'INAIL (o INPS o altro Ente Previdenziale).

7. In caso di inosservanza della Legge Applicabile in materia di sicurezza dalla quale possa derivare pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di:

(A) sospendere la prestazione dei Servizi fino all'eliminazione della violazione, addebitando all'Appaltatore gli oneri dei ritardi sui termini di esecuzione eventualmente accumulati per effetto della sospensione; nonché

(B) pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti la Legge Applicabile.

8. L'Appaltatore dovrà gestire la comunicazione dei rischi ambientali e le modalità di gestione dei rischi interferenziali con i soggetti esterni (eventuali fornitori, visitatori, etc.). Il gestore dovrà provvedere alla trasmissione di una specifica informativa alle ditte che, per qualunque motivo, vengono autorizzate all'accesso.

Art. 31 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "**regolamento**") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all'affidamento dell'appalto. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni, relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell'appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con un apposito atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nell'atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:

a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;

- b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
 - c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;
4. L'appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.
5. Il responsabile del trattamento assume l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l'appaltatore, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:
- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
 - d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
 - f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento o degli obblighi riguardanti la tenuta del registro dei trattamenti, di cui all'art. 30, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
 - g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
 - h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
 - i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
6. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.
7. Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l'Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico comporterà la risoluzione del contratto d'appalto eventualmente nel frattempo stipulato.

Art. 33 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
 - c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
 - f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 - g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 34 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (R.C.T./R.C.O.) con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione,

prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

4. L'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di tutti i Danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell'Appaltatore durante la prestazione dei servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere ai luoghi ove si svolge il servizio. La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell'assicurato e dovrà coprire, in particolare:

- 1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dallo stesse detenute;
- 2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
- 3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
- 4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell'attività;
- 5) Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere;
- 6) Danni da inquinamento accidentale;

Massimale: unico per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro.

5. Ai fini assicurativi della copertura dei rischi la polizza deve prevedere che la richiesta per eventuali danni possa essere effettuata nei cinque anni successivi alla data di fine rapporto contrattuale.

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. Eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

8. L'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.O a copertura di tutti i Danni che il Committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti, collaboratori, ausiliari e terzi presenti in Cantiere nonché verso i dipendenti e i prestatori di lavoro di Subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione dei Servizi anche in conseguenza del comportamento colposo dell'Appaltatore ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, così come i dipendenti e/o i collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere.

Massimale: non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro e ad Euro 1.500.000,00 per persona infortunata.

9. A garanzia della corretta gestione della discarica e a copertura di eventuali danni ambientali la Stazione Appaltante dovrà depositare contanti o titoli, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa con firme autenticate, sia del garantito che del garante, da notaio, per l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila). E' ammessa, in alternativa alle modalità sopra esposte, la stipula di una assicurazione RC ambiente a favore della PAT a copertura di eventuali danni ambientali (ad es. inquinamenti) per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) senza inserimenti di franchigie o sottolimiti.

10. La validità della polizza dovrà decorrere dalla data di affidamento del servizio fino allo svincolo formalmente comunicato da parte dell'Appaltante, entro 6 mesi dalla avvenuta approvazione della contabilità finale.

11. Copia delle assicurazioni dovrà essere consegnata la Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio, nonché essere integrata ad ogni scadenza o variazione nel corso dell'esecuzione del contratto, per essere depositata agli atti della Stazione Appaltante.

12. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere la polizza fidejussoria di legge, a favore della Provincia, connessa alla titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che sarà volturata ai sensi dell'articolo 4, comma 14 del presente capitolato. L'importo da garantire dovrà essere calcolato secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2202 del 5 settembre 2003 sulla base dei seguenti dati:

discarica in loc. Salezzoni di Imer: 210.000 m³ utilizzati al 70%;

discarica in loc. Solizzan di Scurelle: 430.000 m³ utilizzati al 100%;
discarica in loc. ex cave di ghiaia di Monclassico: 350.000 m³ utilizzati al 90%;
discarica in loc. Iscle di Taio: 430.000 m³ utilizzati al 100%;
discarica in loc. Bersaglio di Zuclò: 560.000 m³ utilizzati al 100%;
discarica in loc. Maza di Arco: 591.000 m³ utilizzati al 64%;

La verifica della correttezza di questa fidejussione e della volumetria da utilizzare per il calcolo fa capo al competente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia.

13. L'appaltatore si impegna a stipulare la Polizza RC Auto dei mezzi da utilizzare. Tale polizza deve prevedere la copertura per inquinamento derivante da sostanze trasportate, anche durante le fasi di carico e scarico, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000.

Art. 35 – Penali

1. Penali per ritardo

Nel caso di ritardo rispetto ai termini assegnati in relazione a:

(1) consegna dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera D), del presente capitolato;

l'Appaltatore sarà obbligato al pagamento di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ciascuna violazione.

2. Penali per inadempimento

Nel caso in cui durante l'esecuzione della prestazione la Stazione Appaltante rilevi:

- (1) la violazione di norme e misure di sicurezza;
- (2) il mancato pagamento anche di una sola rata di premio delle polizze che pregiudichi il mantenimento in vigore delle Polizze medesime;
- (3) il mancato pagamento di dipendenti, subcontraenti, professionisti, enti assicurativi e/o previdenziali nei termini stabiliti dalla norma e dal contratto;
- (4) il mancato utilizzo di personale e mezzi qualificati ed autorizzati ove previsto dalle norme in vigore; (ad esempio nel caso in cui venga effettuata una manutenzione da ditte non qualificate);

l'Appaltatore sarà obbligato a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.

3. “**Lievi inadempienze**” rispetto agli obblighi contrattuali assunti ovvero agli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante, oltre all'obbligo di ovviare entro i termini stabiliti dal Servizio medesimo, sarà passibile di una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00. Qualora sia fissato un termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di penale, l'importo sopra citato è da intendersi per ogni giorno di ritardo.

4. “**Gravi inadempienze**”, riferite al mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o degli ordini di servizio impartiti. Si applicheranno, oltre alla non corresponsione del corrispettivo relativo alla prestazione non eseguita, le sanzioni di cui alla seguente tabella:

1. Mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ad es. mancata custodia della discarica, mancato controllo degli accessi, assenza del personale indispensabile, ritardo esecutivo degli interventi di pulizia dei luoghi di lavoro, della viabilità, dell'ambiente discarica, della manutenzione del verde, della pulizia delle canalizzazioni delle acque bianche ecc.) Sanzione riferita alla condizione di generale ritardo o inadempienza di svolgimento delle incombenze. Singole carenze o mancanze saranno gestite come “lievi inadempienze”. Penale massima: Euro 6.000,00;
2. Mancata o tardiva esecuzione di interventi puntualmente ordinati dalla Stazione Appaltante (decorrenza sanzione dalla data dell'ordine di lavoro) Euro 1.200,00 per ogni giorno di tardiva esecuzione degli interventi;
3. Mancata o tardiva attivazione della procedura di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Euro 1.200,00 per ogni giorno di ritardo.

Si considera inoltre inadempienza grave la mancata e diversa applicazione delle prestazioni migliorative rese nell'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore; in tal caso se rilevata, comporterà l'applicazione di una penale fino ad 1/3 della rata di saldo bimestrale successiva oltre all'obbligo per l'Appaltatore di adempiere/adeguare la prestazione non eseguita o eseguita

parzialmente; la ripetuta violazione delle prestazioni migliorative dell'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore potrà costituire motivo di risoluzione in danno del contratto d'appalto.

5. L'applicazione delle penali contrattuali non pregiudica il diritto del committente di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal contratto o dalla norma per il caso di inadempimento dell'appaltatore né limita la responsabilità dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito dal committente.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la Stazione Appaltante, lo stesso potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. Verificandosi deficienze o irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini di servizio o diffide nei tempi prescritti per l'esecuzione dei singoli servizi, attività e/o interventi appaltati ai sensi del presente Capitolato, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far eseguire d'ufficio e di ordinare ad altra impresa le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto del presente capitolato, addebitando alla ditta contraente gli oneri relativi, o mediante proporzionale decurtazione dei corrispettivi allo stesso dovuti, o mediante escussione della cauzione. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

8. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa.

9. La Stazione Appaltante deciderà nel merito in via definitiva, con eventuale possibilità di graduazione del relativo ammontare, appellabile esclusivamente in sede civile.

10. L'ammontare di tali sanzioni verrà trattenuto direttamente in sede di contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi, al momento della liquidazione della prima rata di saldo successiva spettante all'Appaltatore, ovvero separatamente addebitato.

Art. 36 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 25 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 23, comma 4, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, la Stazione Appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 37 – Carattere di servizio essenziale dell'appalto

1. I servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n. 146/1990.

2. I servizi oggetto di contratto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo causa di forza maggiore, che, comunque, dovrà essere adeguatamente documentata.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare è a carico dell'Appaltatore dare idonea informazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione/recupero del mancato servizio.

Art. 38 – Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non sarà considerata inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell'Appaltatore -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi fissati dalla Stazione Appaltante, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo ("Evento di Forza Maggiore").

2. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:

(A) la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;

(B) il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);

(C) ritardi o interruzioni del servizio causati dal fatto di terzi;

(D) l'emanazione di provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano, in via temporanea o permanente, la prestazione dei Servizi previsti.

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'interruzione del servizio a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore:

4. In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, la Stazione Appaltante non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, la Stazione Appaltante si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.

5. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 35 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che costituiscono inadempienze gravi.

Art. 39 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 36, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 25 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, comma 6, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante;
- j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della Stazione Appaltante;
- k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto o PEC dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante A non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Art. 40 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 41 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 42 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

l. l'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n.

(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...)."

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 43 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 44 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

2. Qualora l'Appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 45 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre

2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 46 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 47 – Norma di chiusura

1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.